

## **Allegato 1**

### **AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE CON CUI STIPULARE UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI MONOGENITORIALI NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 TER DELLA LP 8/1992 E DELL'ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/201.**

#### **Premessa**

1. Nell'ultimo anno è stata rilevata la presenza sul territorio del Comune di Trento di nuclei familiari prevalentemente monogenitoriali con figli minori privi di riferimenti familiari e/o amicali estremamente diversificati per provenienza, caratteristiche, composizione e nazionalità, ma accomunati da una situazione di estrema precarietà economica ed abitativa.

2. Il fenomeno ha trovato una prima risposta di natura temporanea. Si rende ora necessario attivare l'accoglienza di questi nuclei assicurando agli stessi una funzione di accompagnamento, tale da consentire la fuoriuscita dal bisogno indifferibile, individuando un ente del terzo settore che, grazie al coinvolgimento attivo della rete dei servizi, pubblici e del privato sociale gestisca, nell'ambito dell'attuale sistema di accoglienza e sul territorio del Comune di Trento, un intervento calibrato che garantisca valutazione, presa in carico, accoglienza e accompagnamento educativo.

3. L'intervento è riconducibile, pur con le sue peculiarità, alla sottotipologia di intervento "Casa comunitaria integrata" e, a tal fine, con deliberazione n. 1343 del 30 agosto 2024, tra i destinatari dei servizi afferenti all'ambito della bassa soglia, sono stati aggiunti i nuclei monogenitoriali con almeno un figlio minore.

4. L'Amministrazione provinciale intende mettere a disposizione per tale attività un immobile in propria disponibilità ubicato a Trento in via Bezzecca n. 10, atto ad ospitare fino a 25 persone, che può essere gestito da Organizzazioni di volontariato (ODV) o Associazioni di Promozione sociale (APS).

5. Considerata la rilevanza del fenomeno sopra citato e la necessità di soddisfare il bisogno indifferibile, l'Amministrazione intende quindi selezionare, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante la procedura prevista dall'art. 5, comma 1 ter della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, che a sua volta richiama l'art. 56 del nuovo Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, una ODV o una APS con le quali stipulare una convenzione per la gestione di case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali nell'ambito della bassa soglia, per il periodo che va presumibilmente dal 1 marzo 2025 al 31 dicembre 2025 eventualmente prorogabile di un ulteriore anno.

5. Con il presente Avviso, pertanto, si intende verificare la disponibilità di una ODV o di una APS con la quale stipulare la sopra citata convenzione.

#### **Art. 1 Descrizione del servizio**

1. Il servizio oggetto della convenzione prevede un'accoglienza residenziale, con carattere di temporaneità, anche nella forma di coabitazione secondo un modello organizzativo di tipo familiare, il più vicino possibile alla dimensione di "casa", rivolta a nuclei familiari senza dimora e monogenitoriali, presenti sul territorio provinciale, con la presenza di almeno un figlio minore, in situazione di grave disagio abitativo e socio-economico, che richiede un intervento indifferibile, finalizzata ad offrire interventi in un contesto in cui l'esperienza relazionale e la corresponsabilizzazione nella gestione degli spazi stimola le competenze e le risorse personali.

2. Il Servizio, attraverso la pronta accoglienza, è finalizzato a soddisfare i bisogni primari, a favorire il sostegno, l'orientamento, l'accompagnamento e il supporto nel disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative nonché a garantire protezione e tutela dei diritti dei minori anche

favorendo l'attivazione dei componenti adulti rispetto al proprio percorso di superamento della situazione di bisogno indifferibile.

3. L'accoglienza comprende un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio in modo da garantire un intervento che punti al perseguimento del maggior grado di inclusione sociale.

4. A supporto dei nuclei deve essere attivato un presidio educativo orientato all'accompagnamento del nucleo rispetto al proprio percorso di uscita dalla situazione di bisogno indifferibile. Per tale presidio è richiesta la presenza di un educatore per almeno 3 ore settimanali per ciascun nucleo.

5. Inoltre, a supporto e accompagnamento dei minorenni accolti, è richiesta la presenza di un educatore per almeno 2 ore settimanali per ciascun minorenne. Per la funzione di accompagnamento educativo il soggetto gestore può avvalersi di personale proprio o, tramite apposita convenzione, con altri soggetti accreditati per l'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità, con esperienza in tale aggregazione di almeno 1 anno entro i 3 anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso.

6. Nel corso dell'espletamento dell'attività, tenuto conto della particolare attenzione che deve essere posta alla tutela, cura e accompagnamento in favore dei minorenni, la funzione educativa potrà essere implementata da ulteriori risorse professionali messe a disposizione direttamente dalla Provincia, anche per il tramite di un altro ente del terzo settore, non finanziato con il presente Avviso.

7. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale a seguito della valutazione dell'esistenza di un bisogno indifferibile e della necessità di una pronta accoglienza o nei casi di emergenza tramite il Pronto intervento sociale.

8. Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza e i bisogni dei beneficiari e con le attività svolte.

9. Il servizio è aperto 7 su 7 giorni per 24 al giorno. La durata dell'accoglienza è breve, comunque di norma non superiore a tre mesi. In presenza di situazioni particolarmente problematiche o per garantire il tempo necessario per il passaggio al contesto alternativo individuato, sono possibili tempi di accoglienza superiori.

10. Il progetto che il richiedente è tenuto a presentare, deve essere calibrato su quanto riportato nei paragrafi precedenti e tenuto conto dei criteri per la valutazione di cui all'art. 9.

## **Art. 2 Strutture**

1. L'attività di accoglienza è svolta presso una struttura messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, sita in via Bezzacca n. 10 (p.ed. 3995 in P.T. 3999 C.C. Trento) a Trento e atta ad ospitare massimo n. 25 ospiti, nonché presso una o più strutture situate nel comune di Trento, in disponibilità all'ente proponente, con una ricettività complessiva di almeno 5 persone.

2. La Provincia si riserva la possibilità di sostituire in qualunque momento la propria struttura messa a disposizione e/o di metterne a disposizione altre.

3. La Provincia si riserva altresì di revocare la messa in disponibilità della struttura di cui al comma 1 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse della società in house della Provincia proprietaria della stessa; in tale caso procede eventualmente alla rideterminazione o alla revoca del finanziamento qualora non fosse possibile individuare una struttura alternativa da adibire all'accoglienza dei nuclei monogenitoriali.

4. Il Soggetto Gestore delle strutture messe in disponibilità, in accordo con la struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali, può sostituire le medesime strutture per assicurare una migliore gestione dell'accoglienza o per far fronte a situazioni eccezionali o imprevedibili.

5. L'utilizzo di eventuali ulteriori strutture messe a disposizione dal Soggetto Gestore, oltre a quella già utilizzata ai fini del presente Avviso, è subordinata all'ulteriore fabbisogno, stabilito dalla Provincia, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

### **Art. 3**

#### **Soggetti ammessi al convenzionamento**

1. Il presente Avviso è rivolto a ODV e APS disciplinate dal D.lgs. n. 117/2017 in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti di cui all'artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs. 36/2023 per analogia e in quanto compatibili;
- b) dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e ss. o dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 117/2017;
- c) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale età adulta/ambito residenziale, oppure nell'aggregazione funzionale concernente l'area Età evolutiva - ambito residenziale;
- d) disponibilità nel territorio del Comune di Trento di una o più strutture, oltre a quella messa a disposizione dalla Provincia, con almeno 5 posti letto, idonee al servizio di cui al presente Avviso.
- f) esperienza di almeno 1 anno entro i 3 anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso, nella gestione, di servizi residenziali rientranti in almeno una delle aggregazioni funzionali di cui alla lettera c).

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Art. 4**

#### **Termini e modalità per la presentazione della domanda**

1. A pena di irricevibilità, la domanda di convenzionamento è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante dell'ODV o dell'APS proponente alla struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali nel periodo compreso tra il giorno **20 gennaio 2025** e il giorno **20 febbraio 2025**, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it), entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONVENZIONAMENTO PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI MONOGENITORIALI".

2. La domanda di convenzionamento è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 17. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i

contenuti del presente Avviso, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Avviso.

3. Nella domanda di convenzionamento, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara:
  - a) di aver rispettato, nella proposta progettuale, quanto previsto al precedente art. 1;
  - b) di avere la disponibilità in quanto proprietario, usufruttuario, locatario, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, di una o più strutture, collocate sul territorio del Comune di Trento ed idonee per lo svolgimento del servizio di cui al presente Avviso.
4. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web istituzionale della Provincia:
  - a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione;
  - b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
  - c) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
  - d) la proposta progettuale predisposta sulla base di quanto riportato al precedente art. 1 del presente Avviso;
  - e) piano finanziario annuo articolato secondo le voci di spesa indicate all'art. 11.

#### **Art. 5**

##### **Irricevibilità e inammissibilità della domanda**

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:
  - a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 4, comma 1;
  - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 4, comma 1;
  - c) sono prive di sottoscrizione.
2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

#### **Art. 6**

##### ***Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti***

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
  - a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
  - b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al richiedente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec [serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it). Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 17.

#### **Art. 7**

##### **Individuazione del responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente Avviso è la dott.ssa Elisabetta Cenci.

#### **Art. 8**

##### **Procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento, in collaborazione con altri due funzionari provinciali, istruisce e valuta le domande e i Progetti presentati a corredo delle stesse.
2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di convenzionamento secondo quanto previsto all'art. 5.
3. La Provincia approva la graduatoria entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine finale previsto all'art. 4 comma 1, che va comunicata agli stessi e pubblicata nella pagina dedicata al presente Avviso del sito web indicato all'art. 17. Approva altresì la Convenzione definitiva. Nell'individuare i contenuti definitivi della Convenzione, la Provincia valorizza gli eventuali aspetti migliorativi indicati nei progetti presentati dai soggetti selezionati in sede di partecipazione alla procedura.
4. La Provincia si riserva la facoltà di procedere al convenzionamento anche in presenza di una sola domanda e di non procedere qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente Avviso.
5. La Provincia si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

#### **Art. 9**

##### **Criteria per la valutazione delle domande**

1. Le domande sono valutate dal Servizio Politiche Sociali secondo i seguenti criteri:
  - a) rapporto percentuale fra il numero di volontari rispetto alla somma dei soggetti retribuiti e di quelli volontari, che prestano la loro attività per l'intero soggetto giuridico, alla data di pubblicazione del presente Avviso: 1 punto ogni 10 punti percentuale del rapporto, fino ad un massimo di 10 punti;
  - b) valutazione della proposta progettuale con particolare riferimento (fino ad un massimo di 40 punti):
    - all'organizzazione utilizzata, alle modalità di gestione ed esecuzione del progetto e all'allestimento degli spazi tenuto conto della presenza dei minori;
    - al piano delle attività proposte a favore dei nuclei, alle misure previste per la gestione della temporaneità dei percorsi di pronta accoglienza, alle funzioni educative nei confronti dei minorenni e al coinvolgimento attivo dei destinatari nella gestione della casa;
    - alle modalità di coinvolgimento e gestione dei volontari.
  - c) capacità di reperire entrate diverse da quelle legate alla realizzazione di specifiche attività per conto dell'ente pubblico, desumibile dal bilancio consuntivo 2023: 1 punto ogni punto percentuale delle entrate diverse rispetto al totale delle entrate fino ad un massimo 10 punti;
  - d) capacità di reperire eventuali altre entrate da destinare alla realizzazione dell'attività prevista nell'Avviso, desumibile dal piano finanziario allegato alla domanda di convenzionamento: 1 punto ogni punto percentuale delle altre entrate rispetto al totale delle spese, fino ad un massimo 10 punti;
  - e) dotazione di automezzi di proprietà dell'ODV/APS messi a disposizione per l'attività di cui al presente Avviso: 5 punti per ogni mezzo, fino ad un massimo di 10 punti;
  - f) Lavoro di rete e con i servizi: rapporti di collaborazione con altri soggetti per la realizzazione del progetto: 10 punti per ogni collaborazione prevista, con un massimo di 20 punti. Non sarà valutata la collaborazione per l'attività educativa a favore dei minorenni, di cui al precedente art. 1, comma 5, in quanto attività caratteristica del progetto.

#### **Art. 10**

##### **Convenzione**

1. La Convenzione di cui al presente Avviso sarà stipulata con il soggetto selezionato sulla base dei contenuti minimi dello Schema allegato al presente avviso (Allegato 1.1) e di quanto indicato agli artt. 1 e 8, comma 3.

2. La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:
- a) la disciplina dei rapporti giuridico-patrimoniali tra le parti per la realizzazione del servizio di cui al presente Bando;
  - b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro;
  - c) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
  - d) le vicende soggettive dell'assegnatario;
  - e) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
  - f) il trattamento dei dati personali;
  - g) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

### **Art.11 Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili a rimborso, le spese riferite alle seguenti voci, esposte nel piano finanziario approvato dal Servizio.

A) Spese direttamente imputabili al servizio:

- 1) spesa per personale, escluso quello amministrativo e di direzione;
- 2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari;
- 3) spese per supporto e accompagnamento dei minorenni accolti, anche tramite apposita convenzione con altra ODV o APS;
- 4) spese per vitto e per attività d'assistenza, quali ad esempio: spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese personali dell'utente, ecc.;
- 5) spese mediche;
- 6) spese per lo svolgimento delle attività rivolte ai destinatari;
- 7) spese di assicurazione dei volontari e rimborso spese dei volontari: l'attività dei volontari, che prenderanno parte alle attività, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**;
- 8) spese per la gestione degli automezzi dell'associazione, limitatamente alla quota inerente l'attività oggetto del presente Avviso;

B) Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per la cura degli spazi esterni, spese per pulizie dei locali, eventuale accantonamento quota d'ammortamento;

C) Spese generali: è riconosciuto un importo annuo massimo pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, oneri di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.

2. L'ammontare del rimborso spese effettivo delle spese riferito all'anno 2025 e conseguentemente quello eventualmente quello riferito all'anno 2026, è determinato in sede di rendicontazione annuale riferita all'intero periodo considerato ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al precedente articolo e tenuto conto di quanto previsto al comma 4.

3. Sono ammesse variazioni rispetto a quanto proposto nel piano finanziario, a condizione che non alterino la natura del progetto e, ad invarianza dell'importo complessivo risultante

dall'originario piano finanziario, comportino compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa o appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 10 (dieci) per cento del totale complessivo della spesa ammessa.

4. Eventuali spese che eccedono il finanziamento spettante per il periodo di attività di cui all'art. 12 dovranno essere finanziate con entrate proprie.

#### **Art. 12 Durata e budget complessivo**

1. Gli importi complessivi a disposizione per la gestione delle Case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali sono riferiti ad un periodo di attività che decorre presumibilmente dal 1° marzo 2025 e termina al 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile di un anno.

2. Successivamente all'approvazione della graduatoria, è possibile dare avvio al servizio a decorrere dal 1° marzo 2025, anche nelle more della sottoscrizione della convenzione.

3. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione del servizio, riferito all'intero periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 468.050,00=. L'importo massimo a disposizione per i 10 mesi dell'anno 2025 è pari ad Euro 212.750,00=, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 10 mesi. L'importo a disposizione per l'anno 2026 è pari ad Euro 255.300,00=, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

4. L'importo del finanziamento viene determinato tenuto conto delle spese indicate nel piano finanziario, al netto delle entrate.

#### **Art. 13 Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili a rimborso le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del contributo.

2. Non sono ammesse a rimborso le spese relative a:

- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili e acquisto di beni strumentali;
- b) sanzioni, penali e interessi;
- c) l'I.V.A. in detrazione;
- d) gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
- f) spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni d'opera da parte di soci volontari o dipendenti, propri e dei partner, coinvolti nelle attività oggetto del contributo;
- g) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
- h) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione delle attività approvate o priva di una specifica destinazione.

#### **Art. 14 Massimali e modalità del rimborso delle spese ammesse**

1. Il finanziamento annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 11.

2. L'erogazione del contributo concesso per l'anno 2025 avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 30% del contributo concesso per l'anno 2025;
- b) secondo acconto: il 30% del contributo concesso per l'anno 2025;
- c) terzo acconto: il 25% del contributo concesso per l'anno 2025;
- d) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 10 e di quanto erogato in precedenza.

3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del comma 2, da presentarsi dopo il 1° marzo 2025, va allegata una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività.

4. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera b) del comma 2, da presentarsi dopo il 1° giugno 2025, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio attività fino al 31 maggio 2025.

5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera c) del comma 2, da presentarsi dopo il 1° ottobre 2025, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio attività e fino al 30 settembre 2025, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo.

6. L'erogazione del contributo annuale riferito all'anno 2026, avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto pari al 25% del finanziamento annuo concesso;
- b) secondo acconto pari al 25% del finanziamento annuo concesso;
- c) terzo acconto pari al 20% del finanziamento annuo concesso;
- d) quarto acconto pari al 15% del finanziamento annuo concesso;
- e) saldo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 10 e di quanto erogato in precedenza.

7. Alla domanda di liquidazione dell'acconto di cui alla lettera a) del precedente comma 6, da presentarsi dopo il 1° gennaio 2026, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.

8. Alle domande di liquidazione dell'acconto di cui alle lettere b) e c) del comma 6, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile 2026 e dopo il 1° luglio 2026, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo 2026 per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno 2026 per la lettera c).

9. Alla domanda di liquidazione dell'acconto di cui alla lettera d) del comma 6, da presentarsi dopo il 1° ottobre 2026, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre 2026, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

10. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 2, lettera d) e al comma 6, lettera e), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno. E' possibile il superamento del limite di spesa ammissibile previsti all'art. 11, comma 1, lettera c) fino ad un massimo del 30% del medesimo limite, a compensazione di minori spese sostenute sempre con riferimento alle voci di spesa previste al medesimo comma 1.

11. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 17 del Bando.

12. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

13. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

14. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 11 del presente Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

12. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

13. Qualora risulti già erogata una somma superiore alla spesa annua effettiva, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

14. L'erogazione della quota di finanziamento, indicata al comma 2, lettera d) e comma 6, lettera e) è subordinata alla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2017 dell'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1 comma 125 della legge n. 124/2017.

#### **Art. 15** **Verifiche e controlli**

1. La Provincia vigilerà sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e a tal fine, potrà in qualsiasi momento verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.

#### **Art. 16** **Tutela dei dati personali**

1. Ai sensi della normativa vigente, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. Il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Politiche sociali.

#### **Art. 17** **Pubblicità**

1. Il presente Avviso, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web <http://www.trentinosociale.provincia.tn.it>.